REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che modifica le versioni italiana e olandese del regolamento (CEE) n. 697/71 relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione, del 31 marzo 1971, relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato (2), presenta, nelle versioni in lingua italiana e olandese alcune differenze rispetto alle altre lingue ; che queste differenze possono determinare talune incertezze nell'applicazione di questo regolamento ;

considerando che è necessario di conseguenza rimediare a questa situazione modificando le versioni in lingua italiana e olandese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo italiano dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 697/71 è sostituito dal seguente testo :

« a) distribuzione gratuita allo stato naturale ad opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza ; ».

2. Il testo olandese dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 697/71 è sostituito dal seguente testo :

« a) gratis uitreiking, in onveranderde toestand, aan instellingen en stichtingen van liefdadigheid en aan personen die door hun nationale wetgeving erkend worden als rechthebbenden op bijstand van overheidswege, met name in verband met de onvoldoende middelen voor de voorziening in hun levensonderhoud ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.
(2) GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 69.